

- 2) In ogni caso, se osta al diritto comunitario, e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale come l'art. 33, comma 3 bis, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che, letto in combinato disposto con l'art. 3, comma 25, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in relazione al modello organizzativo dei consorzi di comuni, esclude la possibilità di costituire figure di diritto privato quali, ad es., il consorzio di diritto comune con la partecipazione anche di soggetti privati.
- 3) Se osta al diritto comunitario e, in particolare, ai principi di libera circolazione dei servizi e di massima apertura della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici di servizi, una norma nazionale, come l'art. 33, comma 3 bis, che, ove interpretato nel senso di consentire ai consorzi di comuni che siano centrali di committenza di operare in un territorio corrispondente a quello dei comuni aderenti unitariamente considerato, e, dunque, al massimo, all'ambito provinciale, limita l'ambito di operatività delle predette centrali di committenza.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 7 gennaio 2019 — Azienda
ULSS n. 6 Euganea/Pia Opera Croce Verde Padova**

(Causa C-11/19)

(2019/C 164/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellante: Azienda ULSS n. 6 Euganea

Appellata: Pia Opera Croce Verde Padova

Questioni pregiudiziali

- 1) Stabilisca la Corte se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ⁽¹⁾ ostino alla applicabilità dell'art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, della legge regionale Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241/1990.

- 2) Stabilisca la Corte se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della legge regionale Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241/1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare le motivazioni della scelta di affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto.

(¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

Impugnazione proposta il 10 gennaio 2019 dallo European Union Satellite Centre (SatCen) avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 25 ottobre 2018, causa T-286/15, KF/SatCen

(Causa C-14/19.P)

(2019/C 164/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Union Satellite Centre (SatCen) (rappresentante: A. Guillerme, avvocato)

Altre parti nel procedimento: KF, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata;
- condannare il ricorrente in primo grado a sopportare tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Nella sua impugnazione, il SatCen deduce i seguenti motivi:

- il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare la propria competenza a pronunciarsi sulle conclusioni del ricorrente, in quanto (i) non ha accertato il ricorrere dei requisiti sui cui si basa la competenza giurisdizionale del Tribunale e (ii) ha erroneamente interpretato il principio della parità di trattamento.